



Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Fissazione della quota percentuale a carico della Confederazione e del numero di casi determinante per il rimborso delle spese amministrative

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione
(rapporto sui risultati)

Berna, 14 novembre 2018

Indice

1	Situazione iniziale e oggetto della consultazione	3
2	Riepilogo dei partecipanti alla consultazione	3
3	Risultati della procedura di consultazione	4
3.1	Risultati della procedura di consultazione sulla modifica in generale	4
3.2	Risultati della procedura di consultazione concernenti singoli punti	5
3.2.1	Articolo 39 OPC-AVS/AI (calcolo della quota a carico della Confederazione)	5
3.2.1.1	Osservazioni concernenti il capoverso 2	5
3.2.1.2	Osservazioni concernenti il capoverso 3	5
3.2.2	Articolo 42 <i>b</i> OPC-AVS/AI (determinazione del numero di casi)	5
3.2.3	Articolo 42 <i>c</i> OPC-AVS/AI (fissazione e pagamento)	6
3.2.4	Ulteriori richieste riguardo alle prestazioni complementari	6
3.2.5	Ulteriori richieste	6
4	Anhang / Annexe / Allegato	7

1 Situazione iniziale e oggetto della consultazione

Il 28 marzo 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (fissazione della quota percentuale a carico della Confederazione e del numero di casi determinante per il rimborso delle spese amministrative). La procedura si è conclusa il 6 luglio 2018.

I Cantoni ricevono dalla Confederazione sussidi per le prestazioni complementari annue (versate periodicamente), come pure un rimborso per le spese amministrative sostenute. Nell'ambito delle prestazioni complementari annue, la Confederazione copre i 5/8 del fabbisogno vitale in senso stretto. Nel caso delle persone che vivono a casa, la garanzia del fabbisogno vitale corrisponde all'intera prestazione complementare annua. Per le persone che vivono in un istituto, invece, la garanzia del fabbisogno vitale rappresenta soltanto una parte della prestazione complementare annua. La Confederazione non partecipa alla copertura delle spese eccedenti la copertura del fabbisogno vitale in senso stretto, ossia quelle supplementari dovute al soggiorno in istituto. Queste ultime sono a carico dei Cantoni. Per determinare la quota della garanzia del fabbisogno vitale occorre procedere a un calcolo distintivo, con il quale si stabilisce a quanto ammonterebbe la PC, se la persona che vive in istituto vivesse a casa.

Gli importi della garanzia del fabbisogno vitale non figurano nella contabilità dei Cantoni. Sulla base della situazione a un dato giorno di riferimento, viene pertanto calcolata una quota percentuale a carico della Confederazione, che viene poi applicata alle uscite effettive risultanti dalla contabilità dei Cantoni. Nell'ordinanza vigente viene preso come base un giorno dell'anno precedente quello per cui sono accordati i sussidi. Questo sistema può causare forti distorsioni, qualora nell'anno per cui sono accordati i sussidi il rapporto tra la garanzia del fabbisogno vitale in senso stretto e le spese supplementari dovute al soggiorno in istituto subisca una variazione in seguito a modifiche della legislazione cantonale. Per evitare tali distorsioni, la modifica proposta prevede che in futuro ci si basi su un periodo di riferimento dell'anno per cui sono accordati i sussidi.

Anche per la determinazione del numero di casi che fa stato per il rimborso delle spese amministrative il diritto vigente si basa sulla situazione nell'anno precedente quello per cui sono accordati i sussidi. Dato che il periodo di riferimento per la fissazione della quota percentuale a carico della Confederazione verrà spostato all'anno per cui sono accordati i sussidi, anche per la determinazione del numero di casi che fa stato per il rimborso delle spese amministrative ci si dovrà basare sul medesimo periodo.

2 Riepilogo dei partecipanti alla consultazione

Sono stati invitati a esprimersi sull'avamprogetto di ordinanza e sul rapporto esplicativo i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia, autorità e istituzioni affini nonché organi esecutivi e altre organizzazioni, per un totale di 94 destinatari. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha ricevuto nel complesso **41 riscontri** sulle disposizioni previste nell'avamprogetto, in parte dai destinatari invitati (tra cui otto semplici dichiarazioni di rinuncia a esprimersi) e in parte da partecipanti spontanei.

	Destinatari	Numero di invitati	Numero di pareri e riscontri¹ <i>(tra cui dichiarazioni di esplicita rinuncia a esprimersi)</i>
1	Cantoni	26	26

¹ Provenienti sia dai destinatari invitati che dai partecipanti spontanei.

2	Partiti politici	13	2	
3	Autorità e istituzioni affini	3	1	(1 ²)
4	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	1	
5	Associazioni dell'economia:			
	<i>associazioni mantello nazionali dell'economia</i>	8	2	(1 ³)
	<i>altre associazioni dell'economia</i>	-	1	
6	Altre organizzazioni e organi d'esecuzione	41	8	(6 ⁴)
	Totale	94	41	8

Tutti i partecipanti sono a favore del progetto, di cui tre (**ZH, AI e PLR**) con lievi riserve.

Il presente rapporto illustra i risultati della procedura di consultazione. Tutti i pareri pervenuti sono pubblicamente accessibili sui seguenti siti Internet: www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Processo legislativo > Procedure di consultazione > Procedure concluse e www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse.

3 Risultati della procedura di consultazione

3.1 Risultati della procedura di consultazione sulla modifica in generale

Cantoni

24 Cantoni (**BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE e JU**) sostengono la modifica di ordinanza nel suo insieme. Due Cantoni (**ZH e AI**) esprimono riserve. **ZH** auspica che il conguaglio venga effettuato nell'anno corrente e che gli importi per le spese amministrative vengano aumentati. **AI** approva la modifica di ordinanza, ma solo a condizione che non causi spese supplementari per i Cantoni.

Partiti politici

PLR approva la modifica di ordinanza, ma solo a condizione che non causi spese supplementari per la Confederazione.

PSS sostiene il progetto nel suo insieme.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'**UCS** sostiene la modifica di ordinanza.

Associazioni dell'economia

Sia **CP** che **USS** approvano la modifica di ordinanza.

² CDOS.

³ USI.

⁴ Inclusion, CURAVIVA, EXPERT, inter-pension, CUAJ, SKS.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

La **CCCC** approva la modifica di ordinanza e anche l'**ASA** la sostiene.

3.2 Risultati della procedura di consultazione concernenti singoli punti

3.2.1 Articolo 39 OPC-AVS/AI (calcolo della quota a carico della Confederazione)

3.2.1.1 Osservazioni concernenti il capoverso 2

Cantoni

OW sostiene la proposta di spostare il calcolo a maggio, poiché permetterebbe di tenere conto ancor meglio della realtà delle spese per le prestazioni complementari.

NW approva il momento scelto per il calcolo, poiché di regola entro quel termine la comunicazione degli adeguamenti annuali è stata interamente elaborata e i dati sono quindi aggiornati.

GR è favorevole alla modifica sia dal punto di vista materiale che finanziario, dato che in tal modo i cambiamenti annuali dei parametri di calcolo sono presi in considerazione nel periodo di competenza.

LU, GL e ZG formulano riserve. Questi Cantoni ritengono che i dati rilevati in maggio dell'anno corrente siano sì aggiornati, ma che occorra tenere conto anche di eventuali modifiche in seguito a procedure di revisione necessarie a livello individuale o ad adeguamenti legislativi intervenuti nel corso dell'anno.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

La **CCCC** ritiene che i dati rilevati in maggio dell'anno corrente siano sì aggiornati, ma che occorra tenere conto anche di eventuali modifiche in seguito a procedure di revisione necessarie a livello individuale o ad adeguamenti legislativi intervenuti nel corso dell'anno.

Il capoverso riscuote il consenso dell'**ASA**.

3.2.1.2 Osservazioni concernenti il capoverso 3

Cantoni

GR ritiene che questa modifica di ordinanza sia ragionevole e necessaria.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Il capoverso riscuote il consenso dell'**ASA**.

3.2.2 Articolo 42b OPC-AVS/AI (determinazione del numero di casi)

Cantoni

LU ritiene giusto e necessario che anche il momento decisivo per la determinazione del numero di casi sia spostato nell'anno corrente.

OW, NW e GR sostengono esplicitamente il riferimento al mese di maggio. Per **OW**, questo permetterebbe di tenere meglio conto della costante crescita del numero dei casi.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

L'articolo riscuote il consenso dell'**ASA**.

3.2.3 Articolo 42c OPC-AVS/AI (fissazione e pagamento)

Cantoni

ZH pensa che il conguaglio debba continuare ad essere effettuato nell'anno corrente. Questo permetterebbe al Cantone e ai Comuni di tener conto delle spese di amministrazione nel conto del periodo di competenza.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

L'**ASA** approva la procedura per il rimborso delle anticipazioni (80 % sulla base del numero di casi dell'anno precedente) e la fissazione del termine per il conguaglio a metà gennaio dell'anno successivo.

3.2.4 Ulteriori richieste riguardo alle prestazioni complementari

ZH fa inoltre notare che l'ultima revisione degli importi forfettari per singolo caso applicati per il rimborso delle spese amministrative è avvenuta nel 2006. Il Cantone chiede dunque di approfittare dell'occasione per rivederli e adeguarli alla realtà attuale (p. es. all'evoluzione dei salari).

Per **ZG** è importante che il posticipo del conteggio dei sussidi federali non causi ritardi nei pagamenti da parte della Confederazione, poiché la cassa di compensazione deve comunque versare le prestazioni complementari correnti e far fronte a spese amministrative.

Secondo **AI** andrebbero adottate misure correttive nel caso in cui il progetto dovesse causare costi supplementari per i Cantoni, già fortemente gravati dalle prestazioni complementari.

TI è del parere che il nuovo sistema abbia comunque ancora dei limiti, poiché non consente di considerare eventuali oscillazioni del numero dei casi che potrebbero verificarsi successivamente al mese di maggio.

Per **GE**, l'essenziale non è come viene calcolato il contributo della Confederazione, bensì come vengono ripartiti i costi tra Confederazione e Cantoni. In questo ambito vi è uno squilibrio alla luce dell'invecchiamento della popolazione. GE propone di riconsiderare il finanziamento delle prestazioni complementari.

Il **PLR** ritiene che la modifica di ordinanza non debba portare a un aumento del contributo della Confederazione. In caso contrario, la quota a carico della Confederazione andrebbe diminuita. La realtà locale dev'essere determinante per il versamento delle prestazioni. I Cantoni devono dunque assumere una parte più significativa dei costi. (Les réalités locales doivent rester déterminantes pour le versement de ces prestations. Les cantons doivent donc continuer d'assumer une part majeure de ces coûts.)

Per l'**UCC**, il posticipo del conteggio imporrà agli organi d'esecuzione delle PC di procedere ad adeguamenti di natura tecnica, che possono però essere considerati accettabili.

Per **GL** e **CCCC** è importante che un eventuale posticipo del conteggio dei sussidi federali non causi ritardi nei pagamenti dei Cantoni agli organi d'esecuzione delle PC, poiché questi ultimi devono comunque versare le prestazioni complementari correnti e far fronte a spese amministrative.

3.2.5 Ulteriori richieste

GE è del parere che vi sia uno squilibrio nella ripartizione del finanziamento tra Confederazione e Cantoni per quanto riguarda i costi della salute e quelli per le cure di lunga degenza.

Per l'**USS** vi sono problemi più sostanziali, segnatamente nel sistema federale del finanziamento delle cure e in particolare nelle disposizioni sul finanziamento residuo, che divergono fortemente da un Cantone all'altro. I problemi di fondo in quest'ambito, per esempio l'aumento costante dell'onere a carico degli assicurati, dovranno essere assolutamente trattati non appena sarà disponibile la valutazione concernente il nuovo finanziamento delle cure.

4 Anhang / Annexe / Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1. Kantone Cantons Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

2. Politische Parteien

Partis politiques**Partiti**

FDP	FDP. Die Liberalen
PLR	PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR	PLR. I Liberali Radicali
SPS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PSS	Parti socialiste suisse
PSS	Partito socialista svizzero

3. Behörden und verwandte Institutionen**Autorités et institutions apparentées****Autorità e istituzioni affini**

SODK	Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
CDAS	Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali <i>(Rinuncia a esprimersi)</i>

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und der Berggebiete**Associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne****Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna**

SSV	Schweizerischer Städteverband
UVS	Union des villes suisses
UCS	Unione delle città svizzere

5. Verbände der Wirtschaft**Associations de l'économie****Associazioni dell'economia**

CP	Centre Patronal
SAV	Schweizerischer Arbeitgeberverband
UPS	Union patronale suisse
USI	Unione svizzera degli imprenditori <i>(Rinuncia a esprimersi)</i>
SGB	Schweizerischer Gewerkschaftsbund
USS	Union syndicale suisse
USS	Unione sindacale svizzera

6. Weitere Organisationen und Durchführungsstellen
Autres organisations et organes d'exécution
Altre organizzazioni et organi d'esecuzione

CURAVIVA CURAVIVA CURAVIVA	Verband Heime und Institutionen Schweiz Association des homes et institutions sociales suisses Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri <i>(Rinuncia a esprimersi)</i>
EXPERT	Expert suisse <i>(Rinuncia a esprimersi)</i>
Inclusion (Integrati- on)	Inclusion Handicap <i>(Rinuncia a esprimersi)</i>
inter-pension inter-pension	Interessengemeinschaft autonomer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen Communauté d'intérêts des institutions de prévoyance autonomes collectives et communes <i>(Rinuncia a esprimersi)</i>
IVSK COAI CUAI	IV-Stellen-Konferenz Conférence des offices AI Conferenza degli uffici AI <i>(Rinuncia a esprimersi)</i>
KKAK CCCC CCCC	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation Conferenza delle casse cantonali di compensazione
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz <i>(Rinuncia a esprimersi)</i>
SVS ASA ASA	Schweizerischer Verband für Seniorenfragen Association Suisse des Aînés Associazione Svizzera degli Anziani